



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Relazione annuale

Roma, 29 maggio 2018

CENTOVENTIQUATTRESIMO ESERCIZIO

anno 2017

esercizio

CXXIV

GLI SVILUPPI DEL NEGOZIATO PER LA BREXIT

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha formalmente avviato il processo di uscita dall'Unione europea (UE); i negoziati sono iniziati nel successivo mese di giugno. In linea con gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, la prima fase delle trattative ha affrontato i temi del recesso, in particolare i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei britannici residenti nella UE, la liquidazione delle obbligazioni finanziarie britanniche derivanti dalla partecipazione del Regno Unito all'Unione e il mantenimento di un confine aperto tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Lo scorso 15 dicembre il Consiglio europeo ha stabilito che la prima fase dei negoziati aveva raggiunto progressi sufficienti; ha quindi avviato le trattative sui futuri rapporti bilaterali e, come richiesto dal governo britannico, anche su un eventuale periodo di transizione successivo all'uscita.

Nel marzo di quest'anno i negoziatori europei e britannici hanno raggiunto un'intesa su alcune parti della bozza dell'accordo di recesso, relative tra l'altro ai diritti dei cittadini, alla liquidazione finanziaria e alla transizione; non è stata ancora raggiunta invece una convergenza sulla questione del confine irlandese. Durante il periodo transitorio, che inizierebbe il 30 marzo 2019 e terminerebbe alla fine del 2020, il Regno Unito non parteciperebbe ai meccanismi decisionali della UE, in quanto non più Stato membro, ma godrebbe dei benefici della partecipazione al mercato unico e sarebbe tenuto al rispetto dell'ordinamento europeo. Vi sarà tuttavia certezza riguardo al periodo transitorio solo quando l'intero accordo di recesso verrà ratificato da entrambe le parti, in base al principio, più volte ribadito dalla UE, che "nulla è concordato finché tutto non è concordato".

Il 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha emanato ulteriori orientamenti per il negoziato sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, stabilendo che un qualsiasi accordo dovrà salvaguardare la stabilità finanziaria nella UE, nonché il rispetto della sua normativa e del suo sistema di vigilanza. L'esplicita opposizione del Regno Unito a un'adesione allo Spazio economico europeo, che consentirebbe al paese di continuare a partecipare al mercato unico, e l'inscindibilità, dal punto di vista della UE, delle quattro libertà fondamentali (libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali) fanno sì che da nessuna intesa commerciale potranno derivare per il Regno Unito prerogative simili a quelle connesse con l'appartenenza alla UE, incluse quelle che nel settore finanziario discendono dal passaporto unico.

In un eventuale accordo di libero scambio, così come delineato negli orientamenti del Consiglio europeo, il commercio di beni non sarebbe totalmente libero in quanto, pur non essendo applicati dazi, potrebbe essere introdotta una serie di barriere non tariffarie. Inoltre nel commercio dei servizi sarebbero applicate le limitazioni poste dalla normativa del paese ospitante, invece dell'attuale libera circolazione. Gli orientamenti non contengono riferimenti ai servizi finanziari che, al pari degli altri servizi, sarebbero soggetti ai principi generali della regolamentazione del paese ospitante e alle garanzie di parità concorrenziale. Permane comunque elevata l'incertezza circa i futuri rapporti, in quanto le trattative sono appena iniziate.

Qualora non si giungesse a un accordo di libero scambio, i rapporti commerciali sarebbero regolati dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (World

Trade Organization, WTO) e i dazi relativi alla nazione più favorita (*most favoured nation*, MFN) sarebbero applicati alle importazioni bilaterali. Ciò danneggerebbe l'economia britannica più di quella dell'area dell'euro, soprattutto se la minore apertura commerciale dovesse ripercuotersi sulla produttività del paese¹.

L'effetto di eventuali dazi sarebbe amplificato dal fatto che, considerata la forte integrazione produttiva tra le due aree, i beni intermedi in molti casi attraversano più volte il Canale della Manica. Nell'ipotesi che il Regno Unito adotti un sistema di tariffe identico a quelle MFN applicate dalla UE nei confronti dei paesi terzi, si stima che i costi complessivi di produzione delle imprese britanniche aumenterebbero di circa un punto percentuale, tenendo conto delle catene del valore nazionali e internazionali². Per le imprese europee invece l'aggravio dei costi sarebbe marginale (0,1 punti percentuali), con differenze tra i paesi a seconda del grado di dipendenza dagli input manifatturieri importati dal Regno Unito; per l'Italia le ricadute sarebbero ancora più esigue rispetto alla media europea. Tutto ciò è ascrivibile alla marcata asimmetria nei rapporti bilaterali nell'approvvigionamento di beni intermedi: un quinto degli input utilizzati nel Regno Unito proviene dalla UE, mentre la corrispondente quota per l'Unione è solo l'1,5 per cento (0,7 per l'Italia).

¹ M. Pisani e F. Vergara Caffarelli, *What will Brexit mean for the British and euro-area economies? A model-based assessment of trade regimes*, Banca d'Italia, Temi di discussione, 1163, 2018.

² R. Cappariello, M. Damianovic, M. Mancini e F. Vergara Caffarelli, *EU-UK Global Value Chain trade and the indirect costs of Brexit*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, di prossima pubblicazione.